SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 AGOSTO 1980

Presidenza del Presidente CENGARLE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie » **(1030)**, d'iniziativa dei deputati Cabras ed altri; Ichino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . *Pag.* 139, 140, 142 e *passim*
BORZI (*DC*), *relatore alla Commissione* . 139, 142
BREZZI (*Sin. ind.*) 141
CAZZATO (*PCI*) 141
DA ROIT (*PSI*) 142
MANENTE COMUNALE (*DC*) 142
ZITO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 142

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie » (1030), d'iniziativa dei deputati Cabras ed altri; Ichino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie », d'iniziativa dei deputati Cabras, Viscardi e Bodrato; Ichino, Del Pennino, Ferrari Marte, Francese Angela, Galli Maria Luisa, Gianni, Maroli e Napoletano, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Borzi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BORZI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, come è noto con una legge del 1979 è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio del riconoscimento dell'integrazione salariale dovuta ai lavoratori durante il periodo

di sospensione del lavoro, anche nel caso di fallimento di imprese industriali.

Questo principio ha tuttavia operato una discriminazione nei trattamenti dovuti in forza delle vigenti leggi agli operai e agli impiegati.

L'attuale disciplina normativa, regolante la misura del trattamento di integrazione salariale, parifica l'entità della prestazione per quanto attiene gli operai sia nei casi dell'intervento straordinario che nella ipotesi dell'intervento ordinario della Cassa integrazione guadagni.

In entrambe le fattispecie infatti è stabilito che l'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Relativamente agli impiegati, per i quali è ammesso solo l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni, è previsto invece che l'integrazione salariale sia corrisposta in misura pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, ma comunque con il limite massimo di lire 300.000 mensili.

L'esigenza della fissazione di un tetto all'integrazione salariale era stata recepita dal decreto-legge n. 624 del 1979, poi decaduto, che aveva inteso introdurre un limite massimo alle prestazioni in argomento, operante sia per gli interventi ordinari che straordinari e, nell'ambito di questi ultimi, comune sia relativamente agli operai che agli impiegati.

Analoga tendenza è riscontrabile nel testo del disegno di legge n. 760 di riforma generale della materia delle integrazioni salariali.

Il testo approvato, in sede legislativa, dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1980 disciplina la misura dell'integrazione salariale soltanto per quanto riguarda gli interventi straordinari, avendo escluso la riproposizione del primo comma dell'articolo 28 del disegno di legge n. 760, che regola invece l'entità della prestazione relativamente agli operai con riferimento agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni, e riferendosi nel titolo della proposta di legge al solo trattamento straordinario d'integrazione salariale.

Ora, con l'articolo 28 del disegno di legge n. 760 pendente presso la Camera dei deputati si tende ad eliminare ulteriormente la discriminazione che si è rilevata in passato tra l'integrazione salariale ordinaria e quella straordinaria, tra gli impiegati e gli operai e si tende altresì a porre anche un tetto all'integrazione salariale ordinaria, rendendo ulteriormente meno discriminatoria la disciplina della Cassa integrazione. Basti pensare ai casi che si possono verificare di due aziende dello stesso comune, di due famiglie che abitano nello stesso stabile, di due persone della stessa famiglia di cui uno sia in cassa ordinaria e l'altro in cassa straordinaria per rendersi conto delle situazioni personali che si possono verificare e degli aspetti morali e sociali che ne possono conseguire.

Va detto, fra l'altro, che sotto il profilo finanziario la Cassa con l'eventuale approvazione anche del primo comma dell'articolo 28 del citato disegno di legge n. 760 non avrebbe alcun onere; al limite potrebbe avere qualche, sia pur minimo, vantaggio.

Concludendo, perchè si possa completare l'*iter* di questa equiparazione di coloro che perdono il lavoro e si trovano in una fase di sospensione dallo stesso, perchè si possa realizzare veramente una situazione di equità ed uguaglianza tra tutti, sia che si tratti dell'integrazione salariale ordinaria che straordinaria, ove fosse possibile accoglierlo si potrebbe presentare un emendamento al provvedimento. Diversamente, mi limiterò a rivolgere alla Commissione una raccomandazione e cioè che, così come si sono anticipati due commi del citato articolo 28, si anticipi anche il primo e si completi l'articolo, in aderenza ad una serie di valutazioni e dando, forse, anche un piccolo vantaggio alle aziende — questo diciamolo molto francamente — dando cioè un incentivo ed un piccolo aiuto al settore industriale oggi notoriamente in crisi.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Borzi per la relazione svolta e dichiaro aperta la discussione generale.

C A Z Z A T O . Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la questione oggetto del disegno di legge n. 1030, oggi in discussione, concernente la modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie dell'industria, costituiva un impegno già assunto dal Ministro del lavoro (sottolineo che era un impegno già concordato, in linea di massima), che aveva annunciato la presentazione di un disegno di legge organico per la regolamentazione della Cassa integrazione guadagni. Ma il sistematico ricorso alla decretazione d'urgenza fece sì che l'argomento venisse inserito nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 664, cioè nel famoso « decretone » anche se, a mio avviso, l'argomento è stato inserito in modo incompleto.

Le vicende di tale decreto sono note: fu lasciato decadere nell'altro ramo del Parlamento e, di conseguenza, l'argomento è stato inserito nel disegno di legge (Camera) n. 760, che colloca i problemi della Cassa integrazione guadagni accanto a quelli della mobilità, del servizio del lavoro e della disoccupazione speciale.

Io auspico che il lavoro avviato dalla 13ª Commissione della Camera dei deputati sia completato il più rapidamente possibile perchè si giunga, finalmente, ad una soluzione organica per i problemi della Cassa integrazione. Voglio ricordare che tale argomento è stato in più occasioni sottolineato in questa sede, perchè si tratta di riformare complessivamente il vecchio sistema articolato nei diversi provvedimenti legislativi che si sono succeduti.

Il presente disegno di legge è frutto dell'unificazione dei disegni di legge nn. 893 e 968 presentati alla Camera ed ha voluto dare — ecco il motivo dello stralcio — una prima risposta alle attese degli operai e, in questo caso, soprattutto degli impiegati. Mentre il salario degli operai in cassa integrazione è collegato agli scatti di scala mobile e ai rinnovi contrattuali, la retribuzione degli impiegati è attualmente stabilita in una quota fissa.

Il testo, così come ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, a mio avviso può essere integralmente approvato. Esso anticipa alcuni criteri indicati dal disegno di legge n. 760 quando si riconosce all'operaio e all'impiegato un'indennità speciale proporzionata alle ore di lavoro da cui i lavoratori sono stati sospesi ed elimina, appunto, la vecchia differenziazione fra operai e impiegati.

Concludendo, in questa circostanza voglio richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità che abbiamo di spiegare anche le ragioni dello stralcio. E le ragioni dello stralcio del presente provvedimento, che costituiva l'oggetto dei due provvedimenti presentati nell'altro ramo del Parlamento, consistono nel fatto che si è voluto dare una risposta alle attese degli impiegati in maniera particolare e degli operai per stabilire un principio uniforme.

Vorrei cogliere questa circostanza per sottolineare, nel momento in cui esprimiamo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, la necessità di accelerare i tempi per quanto riguarda la riforma della Cassa integrazione. Alla ripresa dei lavori uno dei punti qualificanti che dovremo affrontare in questo settore sarà il disegno di legge n. 760 che potrà consentire di dare risposte sia al problema della Cassa integrazione ordinaria e straordinaria, sia al problema della mobilità e del collocamento, sia ai problemi della disoccupazione speciale. Non dimentichiamo che si tratta di una normativa esplicita inserita anche nel decreto cui abbiamo fatto riferimento.

B R E Z Z I . Interverrò brevemente non solo per dichiarare, a nome del Gruppo della sinistra indipendente, che voterò a favore del provvedimento ma anche per aggiungere che ieri una delegazione di lavoratori ha raccomandato una immediata approvazione del disegno di legge in esame anche se, come è già stato detto, non si tratta di un provvedimento in grado di risolvere una situazione peraltro abbastanza complessa, ma che costituisce un primo passo. Raccomando quindi alla Commissione di approvare il provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

D A R O I T . Siamo pienamente d'accordo sul disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento in quanto è da noi sentita l'esigenza di eliminare la sperequazione esistente. Dichiaro pertanto, a nome del Gruppo socialista, che voterò a favore del disegno di legge in discussione.

M A N E N T E C O M U N A L E . Desidero rilevare che il relatore ha posto una questione alla quale non abbiamo dato risposta: mi pare che abbia detto che ci troviamo di fronte ad un provvedimento di iniziativa parlamentare riguardante la Cassa integrazione straordinaria, mentre per la Cassa integrazione ordinaria non vi è alcuna proposta tendente ad ottenere lo stesso trattamento per gli operai e gli impiegati che potrebbero appartenere alla stessa famiglia ed essere trattati diversamente.

Come è già stato rilevato, il provvedimento in esame è stato presentato per soddisfare la necessità di approvare una norma stralcio del disegno di legge n. 760 che riguardava sia la disciplina della cassa integrazione, sia la mobilità, sia anche l'esperimento pilota in materia di collocamento.

Naturalmente, i problemi da affrontare sono tanti per arrivare ad una unità di comportamenti da parte della Commissione lavoro della Camera: la crisi di governo non ha consentito di definire il progetto presentato dal ministro Scotti, per il quale credo sia in corso l'esame o addirittura vi è stata una sospensione per stabilire il modo con cui trattare la materia riguardante i seguenti tre indirizzi: la mobilità, la cassa integrazione e la riforma del collocamento. Ritengo pertanto che non si possa dare una risposta al relatore con la presentazione di un emendamento; il disegno di legge in esame prevede un intervento sulla Cassa integrazione speciale straordinaria con una piena parificazione tra operai e impiegati. Per questi ultimi era previsto un tetto massimo che il decreto n. 663 del 30 dicembre 1979 aveva modificato: nel disegno di legge in esame si prevede che l'importo non possa superare l'ammontare mensile di 600.000 lire.

Non avendo ancora ottenuto il parere della Commissione bilancio, non è possibile approvare il disegno di legge; possiamo solo chiedere al relatore di mantenere le sue osservazioni nei limiti di quanto è previsto nel provvedimento in discussione e di predisporre magari un ordine del giorno riguardante la Cassa integrazione ordinaria, tenendo conto del fatto che la Commissione competente della Camera dei deputati sta esaminando un disegno di legge concernente l'assetto generale della cassa integrazione e la disoccupazione speciale anche sotto l'aspetto di eventuali limiti temporali tali da impedire che nel nostro Paese, come spesso capita, ci sia una nuova professione, quella dell' « integrato », cioè dell'operaio il quale sta in cassa integrazione per tanti anni ed esercita un altro mestiere, che non ha nulla da temere per quanto riguarda il guadagno, l'assistenza e la previdenza.

Propongo pertanto di approvare l'articolo unico in modo da fare un primo passo nella soluzione del grosso problema che sta esaminando l'altro ramo del Parlamento. Per quanto riguarda l'integrazione salariale ordinaria, sarebbe forse il caso che il relatore si facesse promotore della presentazione di un ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

B O R Z I , *relatore alla Commissione.* Condivido le conclusioni del senatore Manente Comunale, ma ritengo che l'ordine del giorno sia anacronistico poichè mi risulta che alla Camera si sta procedendo celermente.

Z I T O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo anch'io, signor Presidente, parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Vorrei dire qualcosa sul disegno di legge (Camera) n. 760 richiamato continuamente durante il dibattito. Anche io lamento quelle che il senatore Cazzato chiama le lungaggini di questo provvedimento, ma vorrei sommessamente affermare che la responsabilità non ricade sul Governo. Per dare qualche informazione ai membri della Commis-

sione, faccio presente che il sindacato soltanto il 25 del mese scorso ha fatto conoscere la sua opinione sul disegno di legge, e noi sappiamo quanto sia importante avere il parere delle forze sociali su una questione del genere. Non mi risulta, inoltre, che la Commissione bilancio della Camera abbia espresso il prescritto parere; ha invece chiesto dati in ordine alla quantificazione dell'onere finanziario. Questi dati sono stati forniti ma sinora tale parere non è stato formulato, mentre la Commissione affari costituzionali ha fatto conoscere il suo orientamento soltanto la settimana scorsa. Devo dire, esprimendo una mia opinione, che forse non ha contribuito allo snellimento dei lavori una tendenza che ogni tanto affiora: quella di ampliare eccessivamente l'oggetto del provvedimento.

Mi auguro, signor Presidente, che i lavori procedano in maniera più rapida perchè condivido l'opinione di quei commissari i quali ritengono che difficilmente potremo affrontare le scadenze importanti dell'autunno senza questo strumento legislativo di cui il disegno di legge in discussione costituisce in sostanza una norma stralcio. In passato vi è stata una vivace polemica relativamente agli stralci e si è detto che avrebbero impedito riforme più vaste: qualche volta è vero e qualche volta ciò è meno vero. Nella fattispecie devo dire che il consenso espresso in Commissione per questo stralcio contraddice in qualche misura una tendenza che pure si era manifestata: quella di non approvare norme stralcio del disegno di legge n. 760. Ho voluto puntualizzare questo rilievo affinchè se ne tenga conto in futuro.

P R E S I D E N T E . Comunico che sul disegno di legge in discussione la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni agli impiegati sospesi dal lavoro è corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

L'importo dell'integrazione salariale, sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare l'ammontare mensile di lire 600.000; detto importo massimo va comunque rapportato alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1981 detto importo massimo è aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore DOTT GIOVANNI BERTOLINI